

## Investire in equity crowdfunding

**L'investitore deve essere informato su alcune caratteristiche essenziali in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali online.**

### Rischio di perdita del capitale investito

L'investimento negli strumenti finanziari offerti tramite il Portale può comportare il rischio della perdita anche integrale del capitale investito.

### Rischio di liquidità

Gli strumenti finanziari offerti tramite la Piattaforma si caratterizzano per la loro illiquidità. Questo significa che, generalmente, per tali strumenti risulta particolarmente difficile lo smobilizzo (ovvero la loro trasformazione in denaro liquido).

Per quanto riguarda gli strumenti tipici dell'equity crowdfunding (azioni di S.p.a. o quote di S.r.l.), in particolare, la loro illiquidità è dovuta all'assenza, ad oggi, di un mercato secondario per lo scambio di tali strumenti.

Il rischio in oggetto va dunque sempre tenuto presente da parte dell'investitore, e ciò anche se di recente la normativa di riferimento abbia aperto alla possibilità:

- per i gestori di portali on-line, di istituire le c.d. "bacheche elettroniche" che fungano da collettori degli annunci di acquisto e vendita delle quote/azioni offerte sugli stessi portali on-line;
- di prevedere che gli strumenti finanziari oggetto di offerte sui portali on-line possano essere destinati alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione.

### Divieto di distribuzione degli utili per le start-up innovative

Nel caso in cui l'Offerente sia una impresa appartenente alla categoria delle start-up innovative, l'investitore deve considerare che la legge vieta la distribuzione degli utili ai soci al fine di consentire il rivestimento dei medesimi in modo da favorire anche un potenziale incremento di valore delle partecipazioni sociali. Le piccole e medie imprese (anche innovative), invece, non sono sottoposte a tale limite e possono distribuire eventuali dividendi ai propri soci.

L'articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede, per le startup innovative, il divieto di distribuire utili per tutto il periodo di durata della qualifica di startup innovativa (attualmente, di 60 mesi dalla data di iscrizione all'apposita Sezione Speciale per le startup innovative del Registro delle Imprese, limite esteso di ulteriori 12 mesi dal Decreto Rilancio - DL n.34 del 19.05.2020).

## Finanza Condivisa Srl

